



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: SCIOGLIMENTO CONSENSUALE CONVENZIONE DI SEGRETERIA CON DECORRENZA 01.01.2015 – APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE

L'anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di novembre alle ore 21,00 nella Sala delle adunanze consigliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	TRAVERSO Marco	X	
2	ALLIANO Giovanni	X	
3	DIVANO Agostino	X	
4	BOTTARO Luigi	X	
5	VACCARI Caterina	X	
6	MONTECUCCO Angelo	X	
7	ALIANO Sabrina	X	
8	TORTAROLO Sandro	X	
9	MASSONE Alessia	X	
10	FIRPO Gian Carlo		X
11	FRISONE Mattia	X	
	Totali	10	1

Assiste l'adunanza con funzioni consecutive, referenti e di assistenza, l'infrascritto Segretario Comunale Sig.ra LA PEPA dr.ssa Domenica il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, il Signor TRAVERSO Marco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 5 dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- tra i Comuni di Cassano Spinola (capo convenzione), Gavazzana e Villalvernia è in essere la convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria, classificata in classe IV, per la durata di anni uno, salvo rinnovo, con decorrenza 16.03.2014, data di presa in servizio del titolare, dr.ssa Domenica La Pepa, come individuato con Decreto n. 25 del 11.03.2014, della Prefettura - UTG di Torino, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sez. Regionale del Piemonte;

- tra i suddetti Comuni ed il Comune di Sardigliano, veniva stipulata, in data 19.12.2012, la convenzione quadro, per la gestione associata, obbligatoria per legge per i Comuni con meno di 5.000 abitanti, delle funzioni fondamentali e dei servizi a norma del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010 e s.m.i.;

- nell'ottica di addivenire a tale forma aggregativa era stata siglata, in data 31.05.2012 tra i Comuni di Cassano Spinola, Gavazzana e Sardigliano la convenzione per la gestione associata del servizio di Segreteria, per la durata di anni cinque con decorrenza 1.06.2012, data di presa in servizio del titolare, dr.ssa Domenica La Pepa, individuato con Decreto n. 77 del 29.05.2012, della Prefettura-UTG di Torino, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sez. Regionale del Piemonte, sciolta anticipatamente, con decorrenza 16.03.2014, per esercitato diritto di recesso da parte del Comune di Sardigliano in conformità all'art.3 della convenzione medesima;

Dato atto che con il precedente provvedimento, adottato nella seduta odierna, è stato approvato lo scioglimento anticipato e consensuale della suddetta convenzione quadro, per motivi di opportunità, di operare una diversa scelta di aggregazione territoriale, per la gestione associata delle funzioni e servizi, compreso il servizio di Segreteria, da parte del Comune di Villalvernia;

Considerato che, conseguenzialmente allo scioglimento della convenzione quadro, stante le nuove forme di aggregazione in corso di trattative, si rende indispensabile addivenire allo scioglimento della convenzione di Segreteria con decorrenza 1.01.2015 e comunque dal provvedimento di presa in servizio del titolare;

Dato atto che a sensi dell'art. 3, comma 3 lettera a) la convenzione potrà comunque essere risolta in qualunque momento per scioglimento consensuale, mediante atti deliberativi consiliari adottati dai rispettivi Consigli Comunali;

Ritenuto di ricostituire, al momento, in attesa di concludere nuove trattative in corso per una nuova aggregazione di Comuni, la convenzione di Segreteria tra i Comuni di Cassano Spinola, capo convenzione, e Gavazzana;

Esaminato lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra i detti Comuni di Cassano Spinola, capo convenzione e Gavazzana, allegato alla presente deliberazione per diventarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuta la convenzione meritevole di approvazione;

Considerato che:

-la titolarità della nuova convenzione di segreteria sarà assunta dall'attuale Segretario comunale dr.ssa Domenica La Pepa, titolare del Comune di Cassano Spinola, che ha

espresso la sua accettazione, una volta espletate le procedure di nomina previste dall'art. 10 del D.P.R. 465/1997;

-la durata della presente convenzione è stabilita in anni uno, salvo rinnovo e scioglimento anticipato (art. 3);

-la stessa diventerà giuridicamente efficace dal giorno della presa di servizio del Segretario comunale, titolare della nuova segreteria convenzionata, ad avvenuta assunzione degli opportuni provvedimenti da parte Prefettura - UTG di Torino, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sez. Regionale del Piemonte;

Vista la L. n.122/2012 che ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'albo dei Segretari comunali e Provinciali e la successione alla stessa a titolo universale del Ministero dell'Interno;

Visto il D.M.I del 31.07.2010 che dispone la successione dei Prefetti dei Comuni capoluoghi di Regione ai soppressi Consigli di Amministrazione delle Sezione Regionali dell'Agenzia Autonoma avvalendosi del personale e uffici delle sez. regionali delle ex Agenzie;

Vista la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D.L.vo 267/2000;

Visti:

- il D.L.vo n. 267/2000 del 18.08.2000;

- l'art. 10 del D.P.R. 465/1997;

Acquisiti gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, resi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 267/2000;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 10 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazione di cui in narrativa, lo scioglimento consensuale e anticipato della convenzione di Segreteria in essere tra i Comuni di Cassano Spinola, capo convenzione, Gavazzana e Villalvernia, classificata in classe IV, in conformità al disposto dell'art. 3, co. 3 della convenzione medesima, con decorrenza 1.01.2015 e comunque dalla presa in servizio del Segretario comunale titolare;

3. Di approvare la convenzione tra i Comuni di Cassano Spinola, capo convenzione e Gavazzana che si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, la cui durata è di anni uno, salvo rinnovo, dando atto che la stessa potrà comunque essere sciolta in qualsiasi momento in via consensuale o previo recesso unilaterale di una delle Amministrazioni contraenti;

4. Di comunicare il presente provvedimento, unitamente a quelli degli altri Comuni alla Prefettura - UTG di Torino, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sez. Regionale del Piemonte;

5. Di dichiarare, ad unanimità di voti, resi con separata e successiva votazione il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – co. 4 del D.L.vo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN
FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI
SEGRETERIA TRA I COMUNI DI:
CASSANO SPINOLA (CAPO CONVENZIONE)
E GAVAZZANA**

Approvata con Deliberazioni

C.C. n. ___ del _____ Comune di Cassano Spinola

C.C. n. __ del __ Comune di Gavazzana

L'anno _____ addì _____ del mese di _____, nella Residenza Municipale di Cassano Spinola tra :

- Il Comune di Cassano Spinola, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Marco Traverso, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto - c.f/partita IVA. 00388100067;
- Il Comune di Gavazzana, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Claudio Sasso, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto - c.f /partita IVA.00388110066;

PREMESSO

Che le Amministrazioni comunali dei Comuni di:

- Cassano Spinola con deliberazione di C.C. n. ___ del ___, esecutiva ai sensi di legge
- Gavazzana con deliberazione di C.C. n. ___ del ___, esecutiva ai sensi di legge

hanno deciso di proseguire con lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata, ai sensi dell'art. 98, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997 mediante stipula della presente convenzione.

CIO' PREMESSO

Con la presente scrittura redatta in doppio originale e da registrarsi in caso d'uso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Oggetto e scopo della Convenzione

I Comuni di Cassano Spinola e Gavazzana, nel rispetto del disposto dell'art. 98, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 di D.P.R. 4.12.1997 n. 465, stipulano la presente convenzione allo scopo di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario comunale, per svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale.

ART. 2

Comune Capo Convenzione

Il Comune di Cassano Spinola assume la veste di Comune Capo Convenzione.

ART. 3

Durata della Convenzione – Scioglimento anticipato

La durata della presente convenzione è stabilita in anni uno, a decorrere dalla presa di servizio del Segretario titolare, con possibilità di rinnovo.

Al termine del succitato periodo gli Enti potranno procedere, con espresso atto deliberativo, assunto dai rispettivi Consigli Comunali, al rinnovo della presente Convenzione alle medesime o a mutate condizioni. In caso contrario, allo spirare del termine finale della Convenzione, la stessa viene a cessare ed il Segretario Comunale verrà a ricoprire automaticamente l'incarico di Segretario presso il Comune di Cassano Spinola.

La convenzione potrà comunque essere risolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- a) scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dai rispettivi Consigli Comunali;
- b) recesso unilaterale da parte di una delle Amministrazioni Comunali in Convenzione, da adottare con atto deliberativo consiliare con preavviso di almeno 60 giorni.

ART. 4 **Nomina del Segretario comunale**

La nomina del Segretario Comunale è di competenza del Sindaco del Comune di Cassano Spinola, sede della convenzione, che provvede, nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 267/2000, d'intesa con i Sindaci dei Comuni firmatari.

In mancanza di un atto formale di dissenso, l'intesa si intende conseguita.

Alla scadenza della convenzione e nei casi di scioglimento anticipato, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa fra loro e con accettazione del Segretario titolare, in quale Comune, tra quelli facenti parte della convenzione, il Segretario resta Titolare.

Qualora non si addivenga all'accordo tra i Sindaci ovvero nel caso in cui il Segretario non controfirmi l'intesa, quest'ultimo resta titolare del Comune capo convenzione.

ART. 5 **Revoca del Segretario**

La revoca è di competenza del Sindaco del Comune di Cassano Spinola, sede della convenzione.

Qualora la violazione dei doveri d'ufficio avvenga in uno dei Comuni convenzionati, gli adempimenti previsti all'art. 15, comma 5 del D.P.R. 465/1997, eccetto il provvedimento di revoca, sono attuati nel Comune in cui è stata commessa la violazione stessa. La deliberazione della Giunta comunale con la quale viene proposta la revoca del Segretario viene trasmessa, entro 30 giorni, al Sindaco del Comune sede della convenzione, e per conoscenza agli altri comuni interessati, affinché adottino provvedimento motivato di revoca o di diniego. Si osservano in materia, comunque, le disposizioni vigenti al momento.

ART. 6 **Orario di lavoro - Modalità di espletamento**

Il Segretario assegnato all'Ufficio di segreteria convenzionato dovrà assicurare la propria presenza ordinaria presso le segreterie dei singoli Comuni in misura pari a:

- n. 30 ore settimanali presso il Comune di Cassano Spinola
- n. 6 ore settimanali presso il Comune di Gavazzana

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale, e potrà essere variato per necessità di servizio.

La distribuzione dovrà comunque assicurare la flessibilità dell'orario, per conciliare le necessità contingenti dei servizi presso ciascun Comune convenzionato, che saranno valutate caso per caso dal segretario comunale di concerto con i Sindaci dei Comuni convenzionati

In caso di concomitanza di impegni, si terrà conto delle necessità obiettive di ciascuno degli Enti interessati.

Il Segretario dovrà altresì, secondo quanto concordato d'intesa fra i Sindaci dei Comuni interessati, disimpegnare tutte le altre incombenze (assistenza organi, lavori d'ufficio non ordinari, ecc.).

È fatta salva la possibilità di ogni Sindaco di conferire al segretario titolare della sede convenzionata altre funzioni oltre quelle previste dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

La programmazione delle prestazioni dovrà essere mirata, tenuto conto delle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico, a ridurre al minimo gli oneri di rimborso per gli enti, secondo le disposizioni di cui al D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010.

ART. 7

Trattamento economico e rapporti finanziari

Il Comune di Cassano Spinola, capo convenzione, assume il compito di anticipare le competenze economiche spettanti al Segretario comunale, nonché il versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi, le spese di viaggio e di quanto altro attiene al servizio convenzionato.

In particolare, per quanto concerne:

- l'indennità di risultato spettante ai sensi dell'art. 42 del CCNL dei Segretari del 16.05.2001, è pagata dal Comune capo convenzione entro il mese di giugno, sentiti gli altri Sindaci;
- l'attribuzione di ulteriori e diverse indennità attribuibili in ragione di specifiche funzioni affidate da ciascun Sindaco al segretario, restano a carico del Comune affidatario;
- le giornate di formazione e le relative spese di missioni saranno ripartite proporzionalmente tra i Comuni associati;
- al Segretario comunale sarà corrisposto, per accedere al Comuni di Gavazzana il rimborso delle spese di viaggio sulla base delle specifiche disposizioni di legge. A tal riguardo, viene autorizzato l'uso del proprio automezzo, per una economia di spesa e per una maggiore efficienza ed efficacia del servizio, non essendo i due Comuni collegati da idonei mezzi di trasporto. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione, seguendo il tracciato viario più breve per accedere agli altri Comuni convenzionati;
- Le spese di missioni e trasferte svolte dal Segretario comunale saranno a carico esclusivamente del Comune nell'interesse del quale vengono effettuate.

Le spese relative al trattamento economico del segretario comunale, così come determinate ai sensi dell'art. 37 e seguenti del CCNL del 16.05.2001, escluse quelle poste a carico del singolo comune. sono ripartite nelle seguenti proporzioni:

- Comune di Cassano Spinola 83%
- Comune di Gavazzana 17%

Il Comune Capo Convenzione, per il recupero della quota parte a carico del Comune, di Gavazzana, compilerà entro il mese di gennaio di ogni anno, il rendiconto di tutte le spese sostenute per il Servizio di Segreteria. Il riparto approvato dal Responsabile dell'Area Finanziaria del Comune Capo Convenzione, sarà trasmesso al Comune convenzionato.

Il Comune di Gavazzana verserà al Comune Capo Convenzione un acconto, in ragione del 50% della spesa preventivata per l'esercizio, entro il mese di luglio, di ogni anno ed il saldo, nell'anno successivo, entro 30 giorni dalla ricezione del riparto dell'ente. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

A garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione, il Comune Capo Convenzione comunicherà gli importi da iscrivere nei rispettivi bilanci.

ART. 8

Forme di consultazione

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tra i rispettivi Sindaci, che opereranno in accordo con il Segretario Comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 9

Sostituzione del Segretario titolare della sede convenzionata – Vicesegretario

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da altro Segretario in disponibilità incaricato dall'ex Agenzia per la gestione dell'Albo dei Segretari o da altro Titolare di sede a scavalco, autorizzato dall'Agenzia, eventualmente su designazione del Comune sede della convenzione, in accordo con il Sindaci del Comune convenzionato, o dal Vice Segretario della convenzione nominato dal Sindaco del Comune sede della Convenzione, che provvede a nominarlo tra le figure apicali in servizio nei Comuni convenzionati, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma, del d.lgs. 267/2000, qualora sia prevista tale figura dallo Statuto.

Per il periodo di reggenza o supplenza, al Segretario incaricato di cui al precedente comma, spetta un compenso aggiuntivo in misura pari al 25% della retribuzione complessiva di cui al C.C.I.R. del 26.06.2009, salvo modifiche. Il predetto compenso e le altre spese relative ai giorni di effettiva supplenza/reggenza, è ripartito tra i Comuni convenzionati con pari modulazione degli oneri convenzionati.

ART. 10

Classe della convenzione

La presente convenzione è classificata in classe IV, (popolazione compresa fino ai 3.000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale.

ART. 11

Registrazione

La presente convenzione è registrabile in caso d'uso.

ART. 12

Modifiche alla convenzione – Rinvio a norme

Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere approvata dal Consiglio Comunale dei rispettivi comuni convenzionati.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative in materia e alla normativa contrattuale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Comune di Cassano Spinola (capo convenzione)

Comune di Gavazzana.....

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Marco Traverso

Il Segretario Comunale
F.to Domenica La Pepa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del TUEL 267/2000.

Cassano Spinola, lì 10 DIC. 2014

Visto: Il Sindaco
F.to Marco Traverso

Il Segretario Comunale
F.to Domenica La Pepa

è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del TUEL 267/2000.

Cassano Spinola, lì

Visto: Il Sindaco

Il Segretario Comunale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 05/12/2014 all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, 10 DIC. 2014

Il Segretario Comunale
F.to Domenica La Pepa
